

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.04/2023

del 24/01/2022

FISCALE

SINTESI LEGGE FINANZIARIA 2023: PROVVEDIMENTI AMBITO AGRICOLTURA

La Legge Finanziaria per il 2023 contiene numerose novità di natura fiscale. La legge è composta da un solo articolo suddiviso in 903 commi. Si anticipano, in maniera sintetica, i maggiori provvedimenti che attengono al fisco, riservando in successive informative gli opportuni approfondimenti degli argomenti in trattazione.

- 1) **Credito d'imposta per acquisto carburanti** (commi 45-50)
Riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante nel primo trimestre 2023, al netto dell'iva, comprovata dalle relative fatture di acquisto – riguarda le imprese esercenti attività agricola e la pesca nonché le imprese esercenti l'attività agro-meccanica;
- 2) **Confermata ancora per un anno la detassazione Irpef** (comma 80)
Anche per l'anno 2023, i redditi domenicali e agrari non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;
- 3) **Agevolazioni per la piccola proprietà contadina** (comma 110)
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta catastale dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) si applicano anche agli atti realizzati a favore di persone fisiche di età inferiori ai 40 anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro 24 mesi l'iscrizione nella specifica gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;
- 4) **Decontribuzione per due anni ai giovani agricoltori** (comma 300)
I giovani agricoltori che si iscrivono alla previdenza agricola entro il 31 dicembre 2023 sono esonerati per 24 mesi dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti;
- 5) **Lavoro occasionale in ambito agricolo** (comma 344)
Estensione dei buoni lavoro anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti;
- 6) **Credito d'imposta per energivore, gasivore e non gasivore** (comma 2 – 4 - 5)
Innalzamento dell'aliquota del 40% al 45% per i crediti d'imposta. Possono beneficiarne per il primo trimestre 2023 le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- 7) **Credito d'imposta per imprese con contatori superiori a 4,5Kw** (comma 3)
Innalzamento per i primi tre mesi del 2023 dell'aliquota dal 30% al 35% per i crediti d'imposta a favore delle imprese con contatori elettrici di potenza disponibile pari o superiore a 4,5Kw;

- 8) **Detrazione dell'iva dall'irpef per le case in classe A e B** (comma 76)
E' possibile detrarre dall'irpef il 50% dell'iva versata per l'acquisto da imprese di costruzione, entro il 31 dicembre 2023 di case in classe energetica a o B. La detrazione è in 10 anni;
- 9) **Confermate le agevolazioni per le case agli under 36** (comma 74 e 75)
Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con isee non superiore a 40mila euro;
- 10) **Sale a 5mila euro il tetto al contante** (comma 384)
Passa da 2mila a 5mila euro la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera eseguito tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche);
- 11) **Regime forfettario applicabile fino a85mila euro di ricavi** (comma 54)
Aumenta da 65 mila a 85 mila euro il limite di ricavi o compensi, che costituisce uno dei requisiti di accesso o permanenza nel regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Chi resta entro gli 85 mila euro nel 2022 ha il forfait già nel 2023;
- 12) **Flat tax del 15% sugli incrementi di reddito** (comma 55 – 57)
I contribuenti persone fisiche diversi da quelli che si avvalgono del regime forfettario – esclusi i dipendenti – potranno applicare un'imposta del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata dal 5% di quest'ultimo importo fino ad un limite di 40 mila euro. La Flat tax sostituisce irpef e addizionali;
- 13) **Ravvedimento speciale con sanzioni a un diciottesimo** (comma 174 – 178)
In deroga al ravvedimento operoso standard, pagando le sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi (tranne che nei casi di dichiarazioni omesse). La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino ad 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima (fissata al 31 marzo 2023) sono dovuti gli interessi del 2%;
- 14) **Rivalutazione di quote e terreni al 16%** (comma 107 – 109)
E' stabilita nella misura del 16% l'imposta sostitutiva per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti dai soggetti non imprenditori, posseduti al primo gennaio 2023. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali di pari importo. La scadenza del pagamento dell'imposta sostitutiva in unica rata o della prima rata è fissata al 15 novembre 2023;
- 15) **Regime semplificato, maggiorate le soglie per rimanere in contabilità semplificata** (comma 276)
Sono aumentate le soglie dei ricavi da non superare nell'anno per fruire della contabilità semplificata: passano da 400mila a 500mila euro per le imprese che esercitano la prestazioni di servizi e da 700mila a 800mila euro per le imprese con altre attività;
- 16) **Definizioni agevolate dei carichi tributari – la tregua fiscale** (comma 231 – 252)
Definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano dunque, le sanzioni e gli interessi anche di mora e le somme maturate a titolo di aggio);

- 17) **Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni - la tregua fiscale** (comma 153 – 159)
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari) delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al primo gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati recapitati dopo tale data : le somme possono essere definite pagando imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al primo gennaio 2023: pagando il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive e sanzioni al 3%;
- 18) **Sanatoria temporanea delle irregolarità formali – la tregua fiscale** (comma 166 – 173)
Le irregolarità formali relative ad obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo di imposta cui le frazioni si riferiscono;
- 19) **Definizione agevolata degli atti di accertamento – la tregua fiscale** (comma 180)
Definizione degli atti di accertamento delle Entrate, purchè non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023; pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge;
- 20) **Regolarizzazione dei versamenti – la tregua fiscale** (comma 219 – 221)
Possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione scadute al primo gennaio 2023; e degli importi anche rateali relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto (imposta senza sanzioni e interessi) entro il 31 marzo 2023 o in massimo di venti rate di pari importo;
- 21) **Stralcio automatico dei ruoli fino a mille euro – la tregua fiscale** (comma 222 – 230)
Annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivi di capitale interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relativi ai debiti affidati agli agenti della riscossione;
- 22) **Controlli e sanzioni per partite iva fittizie** (comma 148 – 150)
Per contrastare le partite Iva fittizie, viene introdotta una forma di controllo del fisco che si concretizza nell’invito a comparire a carico del contribuente. Qualora, a seguito di ciò, la partita iva sia cancellata è irrogata una sanzione di 3mila euro;

Come scritto nell’introduzione, seguiranno ulteriori informative specifiche per ogni punto soprariportato della nuova Legge Finanziaria. Gli uffici di Impresa Verde Rovigo rimangono a disposizione per chiarimenti e dubbi.